

CIRCOLARE INFORMATIVA SAFETY

023/2010 del 09 giugno 2010

Preposto e sanzioni (terza e ultima parte parte)

“Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”

(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

“Il conferimento della qualifica di preposto ad un soggetto va fatta non in base a formali qualificazioni giuridiche ma con riguardo alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa, dal momento che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere, per ciò stesso, tenuto all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.”

(Cassazione Penale sez. III, n° 11406 del 07 ottobre 1999, Di Raimondo)

Art. 56. - Sanzioni per il preposto

... i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere:

RES S.R.L.

CF/PI 05024790965 - Reg. Imp. Milano 1790453 - Tel +39.039/66.14.048 - Fax +39.039/63.89.112 - www.gruppores.it - info@gruppores.it

a)(sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti),

c) (richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa),

e) (astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato),

f) (segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta),

con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere:

b)(verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico),

d)(informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione),

g) (frequentare appositi corsi di formazione).

PER APPROFONDIRE E CHIARIRE DUBBI...

SEMINARIO GRATUITO “LA FIGURA DEL PREPOSTO: OBBLIGHI E RESPONSABILITA”

Martedì 29 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Sala formazione RES srl, Via Kennedy 19 – Vimercate – MB

Per informazioni referente Dottoressa Silvia Calderini

Tel 039/66.14.048 – silvia.calderini@gruppores.it

Per iscrizioni inviare la scheda allegata alla presente circolare

RES S.R.L.

CF/PI 05024790965 - Reg. Imp. Milano 1790453 - Tel +39.039/66.14.048 - Fax +39.039/63.89.112 - www.gruppores.it - info@gruppores.it